



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 144

PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ NELLE PROCEDURE SELETTIVE DELLE AZIENDE ULSS VENETE: LA REGIONE ADOTTI LINEE DI INDIRIZZO CON I CRITERI E IL PROCEDIMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE, IN CAPO AI DIRETTORI GENERALI

presentata il 13 luglio 2026 dai consiglieri Baldan Flavio e Cendron

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, statuisce che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avvengono tramite procedure selettive che rispettino i principi di imparzialità, trasparenza e di adeguata pubblicità, le quali costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e criteri indefettibili di esercizio delle funzioni pubbliche;
- in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e del quadro ordinamentale recato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), la loro effettiva osservanza rientra tra i doveri di corretta gestione, vigilanza e garanzia gravanti, in materia di amministrazione sanitaria, nei confronti del direttore generale delle aziende ULSS e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR). Secondo l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992, "al direttore generale compete in particolare (...) verificare (...) l'imparzialità (...) dell'azione amministrativa";
- il regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3 (Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della legge regionale 25 ottobre

2016, n. 19) recita che esso si applica alle procedure selettive per l'assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo determinato e indeterminato;

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 aprile 2026, n. 276 determina gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle aziende ULSS e degli istituti del SSR per l'anno 2026, comprensiva della valutazione annuale dei direttori generali, che fa riferimento alla "garanzia dei livelli essenziali di assistenza, al rispetto della programmazione regionale alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociosanitari nel territorio", non facendo menzione del principio d'imparzialità nelle procedure selettive;

- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2026, n. 77, aggiorna il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera per i direttori amministrativi, i direttori sanitari e dei servizi sociosanitari delle aziende ULSS e degli enti del SSR, in particolare provvedendo ad adeguare il contratto richiamando in esso la nuova procedura di nomina, rappresentata dalla costituzione degli elenchi regionali di idonei nel cui ambito il direttore generale deve attingere per l'assegnazione degli incarichi;

- vigono protocolli d'intesa e patti di integrità sottoscritti dalla Regione del Veneto con sindacati confederali, associazioni datoriali e di categoria economica, gruppi di enti locali, in tema di appalti, come quello del 12 novembre 2025 (il cui schema è stato approvato dalla deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2025, n. 1001), con l'obiettivo di "favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro";

CONSIDERATO CHE:

- il dettato del decreto legislativo 502/1992, articolo 3 bis, comma 7, stabilisce che "in caso di violazione (...) del principio (...) di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione";

- l'ordinamento distingue, sul piano sostanziale e procedimentale, la verifica dei risultati e degli obiettivi del direttore generale ai fini della confermabilità o della decadenza, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), dalla distinta fattispecie del grave inadempimento per violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità, di cui appunto all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e dall'articolo 13, comma 8, della legge regionale 56/1994;

- l'assenza di criteri preventivamente definiti e di una cornice procedimentale chiara e uniforme può determinare margini di incertezza applicativa, con potenziale pregiudizio sia per l'effettività dei poteri regionali di vigilanza e controllo, sia per le esigenze di garanzia e di tutela del contraddittorio in favore dei soggetti destinatari del procedimento;

- si rende quindi necessario adottare un atto di indirizzo volto a definire uniformi criteri applicativi, indici di valutazione graduati, elementi di imputabilità e gravità progressive, nonché le principali scansioni procedimentali (senza introdurre nuove cause di decadenza né automatismi, ma assicurando il contraddittorio) finalizzate all'accertamento del grave inadempimento per violazione del principio di imparzialità nelle procedure selettive, al fine di

garantire che le decisioni delle aziende ULSS restino ancorate al merito e alle regole, al riparo da interessi di parte e da condizionamenti esterni;

impegna la Giunta regionale

ad approvare opportune linee di indirizzo per la qualificazione del grave inadempimento per violazione del principio di imparzialità nelle procedure selettive, in capo ai direttori generali delle aziende ULSS venete.
